



**REGIONE LOMBARDIA
COMUNE DI SEREGNO
PROVINCIA DI MB**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



**MINISTERO
DELL'INTERNO**

PROGETTO ESECUTIVO

ID PROGETTO:

PB.2022-10

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MARZABOTTO OSPITANTE L'ASILO NIDO "AQUILONE" - (MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA- COMPONENTE 1-POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.1),

ELABORATO:

ALL.10

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Vera Lombardi

RESPONSABILI COMMESSA:

PROGETTAZIONE

Ing. Massimiliano Mobilia, Arch. Gianluca Arditi

DIREZIONE LAVORI

Ing. Massimiliano Mobilia

COORDINAMENTO SICUREZZA

Arch. Gianluca Arditi

2M+A

"architettura & ingegneria"



STUDIO ASSOCIATO

Via Giardino n.24/A
98065 - Montalbano Elicona (ME)
Tel.: +39.0941.661732
+39.338.9286110
+39.328.9371535
email: segreteria@2ma-associati.org
pec: 2ma-associati@pec.it
web: www.2ma-associati.org



ELENCO REVISIONI PROGETTO

revis.	data	descrizione	emesso	verificato
00	10.12.2022	PRIMA EMISSIONE
01				
02				
03				
04				

INDICE

Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art. 1 – Oggetto del contratto d'appalto	3
Art. 2 – Ammontare economico dell'appalto	3
Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto	4
Art. 4 – Categorie dei lavori	4
Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili	5
Art. 6 – Vincoili DNSH	6
Capo 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	7
Art. 7 – Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto	7
Art. 8 – Documenti che fanno parte del contratto	7
Art. 9 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	8
Art. 10 – Fallimento dell'Appaltatore	8
Art. 11 – Condotta dei lavori - Direttore del cantiere	8
Art. 12 – Convenzioni in materia di valuta e termini	8
Capo 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE E MODIFICHE AL CONTRATTO	9
Art. 13 – Consegna e inizio dei lavori	9
Art. 14 – Termini per l'ultimazione dei lavori e riconoscimento premio di accelerazione	9
Art. 15 – Sospensioni e proroghe	10
Art. 16 – Riserve, Penali in caso di ritardo	11
Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma	11
Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione	12
Art. 19 – Modifica di contratti durante il periodo di efficacia	13
Art. 20 – Risoluzione del contratto e recesso	13
Capo 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	14
Art. 21 – Lavori a Corpo	14
Art. 22 – Lavori a Misura	15
Art. 23 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	15
Capo 5 - DISCIPLINA ECONOMICA	15
Art. 24 – Anticipazione	15
Art. 25 – Pagamenti in acconto	15
Art. 26 – Pagamenti a saldo	16
Art. 27 – Revisione dei prezzi e adeguamento del corrispettivo	16
Art. 26 – Cessione del contratto e cessione dei crediti	16
Capo 6 –DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	17
Art. 28 – Disciplina del subappalto	17
Art. 29 – Responsabilità in materia di subappalto	18
Art. 30 – Pagamento dei subappaltatori	18

Capo 7 - CAUZIONI E GARANZIE	18
Art. 31 – Garanzia definitiva	18
Art. 32 – Assicurazione a carico dell'Appaltatore	19
Capo 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	19
Art. 33 – Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere	19
Art. 34 – Piani di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.)	19
Art. 35 – Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.)	20
Art. 36 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	20
Capo 9 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	21
Art. 37 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	21
Art. 38 – Termini per l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori	21
Capo 10 - CONTROVERSIE	22
Art. 39 – Accordo Bonario	22
Art. 40 – Transazione	22
Art. 41 – Arbitrato	22
Art. 42 – Controversie	22
Capo 11 - NORME FINALI	22
Art. 43 – Osservanza dei contratti e disposizioni inerenti la manodopera	22
Art. 44 – Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore	23
Art. 45 – Proprietà dei materiali di scavo e demolizione	25
Art. 46 – Utilizzo di materiali recuperati o riciclati	25
Art. 47 – Terre e rocce da scavo	26
Art. 48 – Custodia del cantiere	26
Art. 49 – Cartello di cantiere	26
Art. 50 – Tracciabilità dei pagamenti	27
Art. 51 – Spese contrattuali, imposte, tasse	28
Art. 52 – Interesse Transfrontaliero	28

PARTE PRIMA
Disposizione contrattuali ed economiche dell'appalto
Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 – Oggetto del contratto d'appalto

1. L'appalto ha per oggetto i **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MARZABOTTO OSPITANTE L'ASILO NIDO "AQUILONE"** - PNRR (MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1)

Il tutto esplicito nei dettagli tecnici e nelle specifiche presenti negli elaborati di progetto.

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte, delle normative tecnico-esecutive vigenti e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.
4. Il Codice Univoco del Progetto (C.U.P.) è B29J21031260002
5. Il Codice CPV è 45454000-4

Art. 2 – Ammontare economico dell'appalto

1. L'importo dei lavori posto a base di gara è definito come segue:

A - B - C - D	OPERE		
a1	SERRAMENTI	€	188.950,19 €
a2	PAVIMENTO RADIANTE	€	111.958,73 €
a3	CAPPOTTO ESTERNO	€	53.085,95 €
a4	COPERTURA	€	78.738,21 €
a5	REALIZZAZIONE NUOVA SEZIONE MATERNA	€	10.290,28 €
a6	OPERE DI FINITURA	€	12.921,60 €
a7	SISTEMAZIONE ESTERNA	€	20.571,94 €
a8	IMPIANTO ELETTRICO ED ILLUMINAZIONE	€	13.758,10 €
A	sommano	€	490.275,00 €
b1	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	21.900,00 €
B	sommano	€	21.900,00 €
C	IMPORTO TOTALE LAVORI (A+B)	€	512.175,00 €

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, riga a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara dall'aggiudicatario, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) di cui al comma 1, riga b).

Il costo della manodopera, incluso nell'importo totale dei lavori, è pari ad € 98.446,22.

2. PREZZARIO DI RIFERIMENTO

Per la redazione dei computi metrici e la determinazione delle voci di costo è stato utilizzato il Prezzario Regione Lombardia secondo semestre 2022 adottato con DGR n. XI/6764 del 25/07/2022

Le voci del prezzario, riportate nell'elenco prezzi di progetto, sono comprensive di spese generali nella percentuale del 15% ed utile d'impresa nella percentuale del 10%.

Per le voci non presenti nello stesso si è fatto ricorso ad un'analisi prezzi basata su apposite indagini di mercato.

Per l'utilizzo del prezzario si rimanda alla pubblicazione della Regione Lombardia reperibile al seguente link:
<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche>

3. REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC.

La revisione dei prezzi è riconosciuta ai sensi della L. 197 del 29/12/2022 (Legge di Bilancio per il 2023) pubblicata sulla GURI n.303 del 29.12.2022 ed in particolare ai sensi dell'art.1 commi 369, 371 e 372 della predetta norma.

Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto d'appalto è stipulato "a corpo", così come definito dall'art. 3, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nella descrizione dei lavori stessi, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo convenuto per i lavori a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna modifica delle quantità e delle qualità delle prestazioni.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e dai documenti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo siano rilevabili dagli elaborati grafici, ovvero pur specificati nella descrizione dei lavori a corpo non siano rilevabili dagli elaborati grafici. Inoltre, nessun compenso è dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata.
3. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva variazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
4. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica anche ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo Art. 2.
6. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata e comunque ai sensi dell'art. 32 del codice dei contratti.

Art. 4 – Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 i lavori sono classificati nella **categoria prevalente OG1**: Edifici civili e industriali.

2. Ai sensi dell'art. 12 comma 2 lett.a) della L. 80/2014 l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;

b) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all'articolo 170, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1 del presente articolo, di importo singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l'articolo 92, comma 7, del predetto regolamento.

3. Le lavorazioni sono subappaltabili nei limiti di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE		%incid. sul totale	Qualificaz. oblig.	Importo lavori	Importo oneri della sicurezza	Importo complessivo	categoria scorporabile art.3 lett. oo-ter ed art.89 c.11 del D.Lgs 50/2016	subappaltabile
CAT	CLASSE							
OPERE GENERALI								
OG1	II	Edifici civili e industriali (residenze, carceri, scuole, caserme, uffici, teatri, stadi, edifici industriali)	79,75%	X	391.012,37	17.466,06	408.478,43	
OPERE SPECIALIZZATE								
OS3	I	Impianti idrico-sanitario. cucine, lavanderie	0,94%	X	4.598,72	205,42	4.804,14	NO eseguibile dal concorrente anche senza qualificazione
OS28	I	Impianti termici e di condizionamento	16,50%	X	80.905,81	3.613,97	84.519,78	SI
OS30	I	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	2,81%	X	13.758,10	614,56	14.372,66	NO eseguibile dal concorrente anche senza qualificazione
			100,00%	Totale	490.275,00	21.900,00	512.175,00	

Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 7 e 8, del D.P.R. n. 207/2010, sono indicati nella tabella di seguito riportata:

RIEPILOGO CATEGORIE	%Incidenza	IMPORTO
1) DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	2,71	13.896,93
3) SERRAMENTI ESTERNI	29,89	153.094,78
4) SERRAMENTI INTERNI	5,65	28.930,75
5) IMPIANTI TERMO MECCANICI	16,69	85.504,53
6) MASSETTI E PAVIMENTI INTERNI	5,96	30.514,55
7) CAPPOTTO ESTERNO	10,19	52.171,39

8) COPERTURA	15,37	78.738,21
9) OPERE EDILI INTERNE	0,92	4.720,95
10) TINTEGGIATURA INTERNA	2,52	12.921,60
11) IMPIANTI ELETTRICI	1,29	6.605,86
12) CORPI ILLUMINANTI	1,40	7.152,24
13) OPERE EDILI ESTERNE	3,13	16.023,21
14) ONERI DELLA SICUREZZA	4,28	21.900,00
TOTALE		512.175,00

Art. 6 – Vincoili DNSH

Si fa riferimento alla “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)” Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022.

1. Nella mappatura di correlazione tra Investimenti, Riforme Schede Tecniche, l’intervento rientra nella Misura M4 Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle università” Investimento 1.1. “Piano asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”.

Sempre secondo tale mappatura il progetto è ricompreso nel Regime 2 limitandosi a “non arrecare danno significativo”, rispettando solo i principi DNSH.

La scheda tecnica applicabile è la n.2, relativa alla ristrutturazione di edifici.

La misura è assegnabile all’intervento 085 “Infrastrutture per l’educazione e la cura della prima infanzia” nell’allegato del regolamento RRF.

Le ristrutturazioni leggere, medie e profonde di asili nido e scuole dell’infanzia saranno eseguite secondo la Raccomandazione UE 2019/786 tenendo conto, ove possibile, delle potenziali soglie di intervento relative al ciclo di vita degli edifici.

Il provvedimento prevede tuttavia di ottenere un relativo miglioramento del fabbisogno di energia primaria. Le nuove costruzioni garantiranno la realizzazione di edifici NZEB nel rispetto della normativa nazionale. La misura soddisfa gli appalti pubblici verdi. La misura non dovrebbe comportare emissioni significative di gas a effetto serra in quanto gli edifici non sono destinati all’estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili.

2. Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC

Si richiama a formare parte integrante del presente capitolato l’art.47 del D.L. 77/2022.

In particolare sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell’offerta, di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile
- una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

- Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Capo 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7 – Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

3. In caso di discordanza tra gli elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri diragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
4. In caso di norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
5. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. 1362 e 1369 del Codice Civile.

Art. 8 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145, per quanto ancora applicabile;
 - b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, nonché le relazioni;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari;
 - e) il cronoprogramma;
 - f) il computo metrico estimativo;
 - g) il piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - h) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1 - lettera h), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso Decreto;
 - j) le polizze di garanzia;

- k) l'offerta economica presentata dall'aggiudicatario.

Art. 9 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto con il R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 10 – Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 108 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.
2. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17, 18 e 19 dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 11 – Condotta dei lavori - Direttore del cantiere

1. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'Amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori. L'Appaltatore o il suo rappresentante devono, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.
2. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato di cui al comma 1. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal Direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il Direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti dell'Amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art. 12 – Convenzioni in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante, per ogni valore in cifra assoluta, indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante, per ogni valore in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, se non diversamente stabilito nella singola disposizione,

sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Capo 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE E MODIFICHE AL CONTRATTO

Art. 13 – Consegna e inizio dei lavori

1. La consegna dei lavori, risultante da apposito verbale redatto in contraddittorio con l'impresa affidataria, deve avvenire non oltre **45 (quarantacinque) giorni** dalla data di stipula del contratto, previa convocazione dell'esecutore nel rispetto delle modalità di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del D.M. n. 49/2018.
2. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Trovano applicazione, in questo caso, i commi 4, 12, 13 e 14 del succitato art. 5 del D.M. n. 49/2018. Non verranno accolte istanze di recesso da parte dell'esecutore se il ritardo imputabile alla Stazione Appaltante è inferiore a 120 (centoventi) giorni.
3. Qualora, iniziata la consegna, la stessa venga sospesa per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre 60 (sessanta) giorni. Trascorso inutilmente tale termine, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto e si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del succitato art. 5 del D.M. n. 49/2018.
4. In caso di subentro, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, di un nuovo esecutore, in tema di consegna dei lavori all'esecutore sostituito, si applica il comma 15 del summenzionato art. 5 del D.M. n. 49/2018.
5. È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
6. E', altresì, facoltà della Stazione Appaltante procedere, ai sensi del comma 9 del summenzionato art. 5 del D.M. n. 49/2018, alla consegna parziale dei lavori. In tal caso la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal Direttore dei lavori.

Art. 14 – Termini per l'ultimazione dei lavori e riconoscimento premio di accelerazione

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **150 (centocinquanta) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui al precedente art. 13.
2. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
3. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali.
4. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
5. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
6. E' previsto il riconoscimento di un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, da riconoscere all'appaltatore solo ed esclusivamente se i lavori, comprese le eventuali lavorazioni mancanti di cui all'art. 12 del Decreto MIT 49/2018, saranno ultimati prima del termine per l'ultimazione fissato nel verbale di consegna. A tal fine si specifica che i giorni relativi ad eventuali proroghe o sospensioni non possono essere utilmente computati ai fini della determinazione del premio di accelerazione. Il premio di accelerazione come sopra determinato è pari allo **0,3 per mille** per ogni giorno di anticipo rispetto al termine di ultimazione fissato nel verbale di consegna.

Art. 15 – Sospensioni e proroghe

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza accessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P., ai sensi del comma 2 del succitato art. 107 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivi, l'esecutore può chiederla risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il R.U.P. dispone la ripresa dei lavori e indica il nuovo termine contrattuale. Si procede ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.M. n. 49/2018.
4. Ai sensi del comma 4 dell'art. 107 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il R.U.P. dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione, l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla Stazione Appaltante di importo compreso tra 50,00 e 200,00 euro per ogni giorno di ritardo.
5. Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle previste ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificati secondo i criteri di cui all'art. 10, comma 2, del D.M. n. 49/2018.
6. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante. Sull'istanza di proroga decide il R.U.P., sentito il Direttore dei lavori, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
7. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del Codice Civile e secondo criteri individuati nell'articolo 111, comma 1, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 16 – Riserve, Penali in caso di ritardo

1. Le eccezioni e riserve che l'Appaltatore intende opporre debbono essere formulate, a pena di inammissibilità, con le modalità e nei termini stabiliti dagli articoli 190 e 191 del D.P.R. n. 207/2010 che si intendono richiamate nel presente contratto, con forza di Legge tra le parti. Nel caso di controversie derivanti dal mancato accordo e da altre cause del contratto d'appalto, la competenza spetta esclusivamente al Foro di Monza. È esclusa la clausola arbitrale.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una **penale pari all'1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
3. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
4. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il **10 (dieci) per cento** dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 20 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, in materia di risoluzione del contratto.
5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
6. A seguito delle condizioni particolari di esecuzione previste dal PNRR così come recepite nel disciplinare/bando di gara, alla ditta appaltatrice sarà applicata una penale pari all'1 per mille qualora ricorrano le seguenti situazioni:
 - a) Gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e inferiori a 50, e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 D.Lgs.198/2006, devono consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuno delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della predetta relazione comporta l'applicazione della penale oltre che l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma singola, ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC;
 - b) Gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e inferiore a 50, sono tenuti inoltre a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 12/03/1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. L'operatore economico è altresì tenuto, entro il medesimo termine, a trasmetterla anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione della penale;
 - c) Gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e inferiore a 50, sono tenuti infine a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante attestante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della L. 12.03.1999 n. 68. La mancata produzione della suddetta dichiarazione comporta l'applicazione della penale;

Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010, prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore predispone e consegna alla Stazione Appaltante un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione coerentemente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal Direttore dei lavori mediante apposizione di un visto, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento.

Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla StazioneAppaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione deilavori e, in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversile società o le aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari didiritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere ove previsto, in ottemperanza al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In ogni caso, il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente conil piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. Il mancato rispetto delle previsioni contenute nel programma esecutivo, accertate dal Direttore dei lavori, possono configurarsi come grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
4. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla StazioneAppaltante o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinatidalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunqueprevisti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati, né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;

- h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese e tecnici.
 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe o sospensioni dei lavori di cui all'art. 15, per la disapplicazione delle penali di cui all'art. 16 del presente Capitolato né per l'eventuale risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 20.

Art. 19 – Modifica di contratti durante il periodo di efficacia

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, potranno essere autorizzate dal R.U.P. ed attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati all'art. 106, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
2. Varianti al contratto saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo qualora pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, purché il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - a) le soglie fissate all'art. 35 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
 - b) il **15% del valore iniziale** del contratto;
3. Ai sensi dell'art. 106, comma 1 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare le modifiche e le varianti al contratto d'appalto senza una nuova procedura di affidamento nel rispetto di entrambe le seguenti clausole:
 - la portata economica delle modifiche è pari o inferiore alle somme derivanti dal ribasso d'asta;
 - le modifiche rientrano nelle **categorie OG e OS** dell'appalto.Le modifiche ai sensi dell'art. 106, comma 1 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono ammesse nella soglia massima del **20% dell'importo contrattuale**.
4. Ai sensi dell'art. 106, comma 1 – lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di apportare le modifiche e le varianti al contratto d'appalto senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del medesimo D.Lgs., nella soglia massima del **20% dell'importo contrattuale**.
5. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante potrà imporre al contraente l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Art. 20 – Risoluzione del contratto e recesso

1. La risoluzione e il recesso dal contratto di appalto sono rispettivamente disciplinati dagli artt. 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Si procederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a) decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione odichiarazioni

- mendaci;
- b) perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 es.m.i.
3. La Stazione Appaltante si riserva, invece, la facoltà di risolvere il contratto al verificarsi di una o più delle seguenti ipotesi:
- a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro;
 - b) la mancata ottemperanza agli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi verso il personale dipendente;
 - c) mancato reintegro della cauzione definitiva nel caso previsto dal successivo art. 31;
 - d) violazione da parte dell'Appaltatore o dei suoi collaboratori degli obblighi comportamentali contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nel Codice di comportamento del **Comune di Seregno** e del Patto di integrità di cui al successivo art. 46, comma 6.
 - e) applicazione di penali per un **importo superiore al 10%** dell'ammontare del contratto.
4. È facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto al verificarsi di una o più delle condizioni di cui all'art. 108, comma 1, lett. a), b), c) e d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
5. In tutti i casi di risoluzione, si darà luogo alla procedura di cui al sopra citato art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
6. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
7. Ferme restando le ipotesi di cui agli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs n.159/2011 e s.m.i. in tema di comunicazione e informazione antimafia, il Comune può recedere dal contratto in qualunque momento, previo il pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti.
8. Nei casi di risoluzione del contratto, nonché di recesso ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i. trovano applicazione gli artt. 109 e 110 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Capo 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 21 – Lavori a Corpo

1. Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nell'art. 5 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Art. 22 – Lavori a Misura

Nell'appalto non sono previsti lavori a misura

Art. 23 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

I manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori, possono essere contabilizzati nel limite massimo del 30% dell'importo della relativa voce completa di elenco prezzi

Capo 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 24 – Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. è dovuta l'anticipazione del prezzo pari al **20 per cento del valore del contratto di appalto oltre IVA ed oltre il tasso di interesse legale**, da corrispondere all'appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
2. Il recupero dell'anticipazione avverrà durante il corso dei lavori in proporzione agli stati d'avanzamento. L'anticipazione non potrà essere recuperata successivamente al termine dei lavori, dunque sulla rata di saldo. Per effetto di quanto sopra il 100% del recupero dell'anticipazione verrà in proporzione al 90% dell'importo contrattuale dei lavori, che corrisponde al massimo dell'importo che può essere corrisposto in acconto. In ogni caso, anche qualora il totale degli acconti erogati fosse inferiore al 90%, con l'ultimo acconto verrà portata totalmente a recupero la quota dell'anticipazione erogata.
3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Art. 25 – Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori, mediante emissione di Certificato di pagamento, ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, della ritenuta dello 0,5% e comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, raggiunge un importo non inferiore ad **€ 100.000,00 (euro centomila/00)**.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una **ritenuta dello 0,50 per cento**, ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del Certificato di Regolare Esecuzione di cui all'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
3. L'Appaltatore, al raggiungimento dell'importo di cui al comma 1, informa il Direttore dei lavori, il quale, rilascia entro 30 (trenta) giorni lo Stato di Avanzamento dei Lavori, da trasmettere immediatamente al R.U.P., ai sensi dell'art. 13 del D.M. n. 49/2018.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, il R.U.P. emette il conseguente Certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura in modalità elettronica, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore.
5. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 (novanta) giorni, la Stazione Appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Art. 26 – Pagamenti a saldo

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1 – lett. e), del D.M. n. 49/2018, il conto finale dei lavori è redatto entro **30 (trenta) giorni** dalla data della certificazione dell'ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale. Lo stesso è sottoscritto dal Direttore dei lavori e trasmesso al R.U.P.; col contofinale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, che dovrà essere pari ad **almeno il 5% dell'importo contrattuale**, la cui liquidazione definitiva è subordinata all'ammissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo resta comunque subordinato alla trasmissione da parte dell'appaltatore del progetto As Built delle opere realizzate e di tutte le certificazioni di tutte le componenti poste in opera..

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di **30 (trenta) giorni**. All'atto della firma, l'Appaltatore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenute la transazione o l'accordo bonario di cui agli artt. 208 e 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
3. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si considera da lui definitivamente accettato.
4. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine di cui al punto 2, il R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria relazione finale riservata, nella quale esprime il parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenute la transazione o l'accordo bonario.
5. Al conto finale va allegata la documentazione di cui al comma 5 dell'art. 14 del D.M. n. 49/2018.
6. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 24, comma 2, del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della fattura in formato elettronico in conformità al D.M. n. 55/2013 e s.m.i. Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla presentazione di apposita cauzione o garanzia fideiussoria ai sensi dall'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Non verranno liquidate fatture prive della suddetta garanzia. In tal caso il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento decorre dalla data di presentazione della garanzia stessa.

Art. 27 – Revisione dei prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate secondo le clausole previste nei documenti di gara iniziali. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.
2. Per il presente appalto si applicano integralmente le disposizioni di cui alla L. 197 del 29/12/2022 (Legge di Bilancio per il 2023) pubblicata sulla GURI n.303 del 29.12.2022 ed in particolare ai sensi dell'art.1 commi 369, 371 e 372 della predetta norma cui si rimanda integralmente
3. Per quanto non espressamente indicato trovano applicazione limiti e le disposizioni di cui all'art. 106 del codice dei contratti e dell'articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

Art. 26 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto, a

pena di nullità. Sono fatti salvi i casi di cessione di ramo d'azienda, trasformazione, fusione e scissione di impresa, per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del Codice Civile, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

2. La cessione del credito è consentita alle condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Capo 6 –DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 28 – Disciplina del subappalto

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.
2. È ammesso il ricorso al subappalto, se dichiarato in sede di offerta. L'eventuale affidamento in subappalto di parte dei lavori è subordinato al rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 in combinato disposto con l'art. 49 comma 1, del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in legge n. 108/2021, il quale stabilisce che:

“2. Dal 1° novembre 2021, al citato articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

- a) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: ‘le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'art. 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire un'ulteriore intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori dei lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 299.’;
- b) il comma 5 è abrogato;
- c) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: ‘il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto’.

Pertanto, risulta ammesso il contratto di subappalto ma rimane vietata la cessione del contratto e l'affidamento a terzi della sua integrale esecuzione nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente.

3. È ammesso il subappalto nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purché:
 - a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;
 - c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
4. L'Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di

esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

5. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 29 – Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Appaltatore e i subappaltatori sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, e si applica quanto previsto all'art. 105 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile con la conseguente risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.m.i.

Art. 30 – Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa. Ai sensi del Comunicato del Presidente ANAC del 25/11/2021 i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese hanno la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto come specifica clausola inserita nel contratto di subappalto, e pertanto subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante. Nel caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi assunti nei confronti del subappaltatore o subcontraente, resta in ogni caso salva l'applicazione della previsione generale contenuta nel citato articolo 105, comma 13, lettera c) del codice dei contratti pubblici, con conseguente ripristino del pagamento diretto a cura della stazione appaltante.
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. In tutti gli altri casi, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e, pertanto, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Capo 7 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 31 – Garanzia definitiva

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" secondo le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del medesimo D.Lgs. per la garanzia provvisoria. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante.
2. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
3. Detta garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, o comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei

lavori risultante dal relativo Certificato di Regolare Esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

4. Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della certificazione di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Art. 32 – Assicurazione a carico dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno **10 (dieci) giorni** prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori pari all'importo del contratto. La polizza, stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo Certificato di Regolare Esecuzione.

Capo 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 33 – Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. L'Appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e all'allegato XIII allo stesso D.Lgs. nonché le altre disposizioni del medesimo D.Lgs. applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale d'Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'Appaltatore predispone per tempo, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'Appaltatore dovrà osservare e fare osservare ai propri dipendenti, tutte le norme per garantire la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
4. I piani di sicurezza di cui agli articoli seguenti devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, raggruppata nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

Art. 34 – Piani di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.)

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza alcuna riserva il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e Realizzazione (C.S.P.).
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.).
3. L'Appaltatore può presentare al C.S.E. una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al P.S.C., nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei Rappresentanti dei propri Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
4. L'Appaltatore ha il diritto che il C.S.E. si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del C.S.E. sono vincolanti per l'Appaltatore.
5. Qualora entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 3 (tre) giorni lavorativi, il C.S.E. non si pronunci:
 - nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - nei casi di cui al comma 3, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 3, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 35 – Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.)

1. L'Appaltatore, **entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori**, deve predisporre e consegnare al Direttore dei lavori o, se nominato, al C.S.E. un Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il P.O.S. comprende il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) di cui all'art. 28, commi 1 e 2, e gli adempimenti di cui all'art. 26, comma 1 – lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e contiene inoltre le notizie di cui all'art. 28 dello stesso D.Lgs., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i P.O.S. dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici P.O.S. compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.
3. Il P.O.S. costituisce piano complementare di dettaglio del P.S.C. di cui all'allegato XV, previsto dall'art. 91, comma 1 – lett. a), e dall'art. 100, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 36 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV

dello stesso D.Lgs.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. Il Piano di Sicurezza di Coordinamento (P.S.C.) ed il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) formano parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'esecutore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto in danno della Stazione Appaltante per grave inadempimento ai sensi dell'art. 20 del presente Capitolato Speciale d'Appalto. Potrà peraltro trovare autonoma e diretta applicazione la risoluzione del contratto d'appalto per gravi violazioni in materia di sicurezza, in forza dell'art. 92, comma 1 - lett. e), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
4. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Capo 9 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 37 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. A fronte della comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al R.U.P., il quale ne rilascia copia conforme all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 12 del D.M. n. 49/2018.
2. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle relative penali previste per la ritardata esecuzione.
3. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
4. Qualora la Stazione Appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata alle condizioni di cui all'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
5. A richiesta della Stazione Appaltante interessata, il Direttore dei lavori procede ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o del lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della Stazione Appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal R.U.P., nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
6. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

Art. 38 – Termini per l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori

1. Il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) è emesso dal Direttore dei lavori non oltre 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori ed è confermato dal R.U.P.
2. Per il C.R.E. si applicano le disposizioni previste dagli artt. 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235 del D.P.R. n. 207/2010 in quanto ancora applicabili.

3. Il C.R.E. ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il C.R.E. si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro 2 (due) mesi dalla scadenza del medesimo termine.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori fino all'approvazione del C.R.E., fatto salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'impresa risponde per la difformità dei vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il C.R.E. assuma carattere definitivo.
5. Determinata dalla Stazione Appaltante l'ammissibilità del C.R.E., il R.U.P., ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore, rilascia il Certificato di pagamento non oltre il 90° (novantesimo giorno dall'emissione del C.R.E.). Il Certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Capo 10 - CONTROVERSIE

Art. 39 – Accordo Bonario

1. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il **5 (cinque) e il 15 (quindici) per cento** dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., commi da 2 a 6.

Art. 40 – Transazione

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavoro possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. Nel caso si debba ricorrere a transazione, si applica l'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 41 – Arbitrato

1. È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Art. 42 – Controversie

1. Ove non si ricorra a rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale di cui ai precedenti artt. 38 e 39, tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'Autorità giudiziaria competente presso il **Foro di Monza**.
2. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Capo 11 - NORME FINALI

Art. 43 – Osservanza dei contratti e disposizioni inerenti la manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione dei lavori e, in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare

integralmente il Contratto Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono;

- b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) l'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei dipendenti;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal Certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli entiprevidenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa edile.
2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, il R.U.P. invitato per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 44 – Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al Regolamento di esecuzione (per quanto ancora in vigore), al D.M. n. 49/2018 ed al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i documenti per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei lavori e dal R.U.P., in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi agli elaborati grafici e a perfetta regola d'arte, richiedendo tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal presente Capitolato Speciale d'Appalto od alla descrizione delle opere. In ogni caso, l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del Codice Civile;
 - b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - c) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nell'esecuzione dei lavori.
 - d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - e) il mantenimento, fino all'emissione del C.R.E., della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
 - g) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero

- dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; l'onere di custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà della Stazione Appaltante ed il successivo onere, una volta ultimati i lavori, di restituzione;
- h) l'onere ed il compito di contattare direttamente il corpo di Polizia Locale per l'eventuale occupazione di sedi stradali che possano rallentare o impedire la regolare circolazione e necessitare di emissione di specifiche ordinanze;
 - i) l'onere e il compito di contattare direttamente il corpo di Polizia Locale per la predisposizione di ordinanze di sosta vietata e la fornitura e posa della relativa segnaletica verticale;
 - j) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e di terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
 - k) le spese di raccolta, allontanamento e smaltimento, dei materiali di risulta provenienti dai lavori eseguiti, prendendo atto che sui formulari di identificazione rifiuto, il produttore ed il trasportatore del medesimo dovrà essere l'impresa esecutrice;
 - l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - m) l'esecuzione di un'opera (o materiale) campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente Capitolato Speciale d'Appalto o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
 - n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - o) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori, tenendo a disposizione della Stazione Appaltante i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - p) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto o precisato da parte della Stazione Appaltante con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - q) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'omissione od insufficiente rispetto della presente norma;
 - r) alla verifica del calcolo statico delle opere anche in legno, ferro e cemento armato, sempre che a carico dell'Appaltatore non sia posta anche l'elaborazione dei calcoli statici. Il tutto anche in fase esecutiva in base agli effettivi carichi transitanti o ad eventuali indicazioni del Direttore dei lavori delle strutture. Tutti gli oneri relativi ai collaudi statici con eccezione dell'onorario per il collaudatore sono a carico dell'Appaltatore, sia che si tratti di collaudi richiesti a norma di legge, sia che vengano richiesti in casi particolari dal Direttore dei lavori. L'Appaltatore ha tenuto conto di tutti gli oneri e obblighi nello stabilire i prezzi dei lavori sopraspesificati.
 - s) a presenziare alle visite settimanali di cantiere del Direttore dei lavori.
 - t) ai sensi dell'art. 36 bis, comma 3, della Legge n. 248/2006, tutti i lavoratori presenti in cantiere dovranno essere muniti di cartellino identificativo con nome, cognome e fotografia.

- u) A provvedere a propria cura e spese alla caratterizzazione dei materiali da conferire in discarica consegnando copia della certificazione al D.L.
 - v) **a fornire entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori il progetto As Built delle opere realizzate e le certificazioni di tutte le componenti poste in opera; in assenza di tali certificazioni non sarà emessa la rata di saldo.**
2. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom, AEMe altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
 3. All'allestimento, manutenzione e sgombero del cantiere e degli accessi.
 4. L'Appaltatore è tenuto:
 - a) alla riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verificassero negli scavi, nei rinterri, alle provviste, agli attrezzi e a tutte le opere provvisorie;
 - b) alla rifusione ai danneggiati di tutti i danni derivanti dall'esecuzione dei lavori ai fondi adiacenti.
 5. Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 3, della Legge n. 248/2006, l'Appaltatore e i relativi subappaltatori devono munire i propri operai impiegati nel cantiere, di tessera di riconoscimento, corredata da fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
 6. L'Appaltatore si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme di cui al D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001", nonché le norme di cui al **Codice di Comportamento del Comune di Seregno**, approvato con **Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 10/12/2013**, che verrà consegnato allo stesso concessionario in sede di stipula del contratto.
 7. Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, gli obblighi di condotta previsti nei suddetti Codici si estendono, per quanto compatibili, anche nei confronti dei collaboratori del concessionario, il quale, al fine di assicurarne il rispetto, è tenuto a mettere gli stessi a disposizione di tutti i soggettiche, in concreto, svolgano attività in favore del Comune.
 8. È fatto, altresì, obbligo al concessionario di rispettare gli obblighi derivanti dal Patto di Integrità, di cui alla documentazione di gara, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 31/05/2016.

Art. 45 – Proprietà dei materiali di scavo e demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà dell'Appaltatore, lo stesso risulterà pertanto essere il produttore del rifiuto.
2. In attuazione dell'art. 36 del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. 19 Aprile 2000, n. 145, i materiali provenienti dalle lavorazioni devono essere conferiti alle discariche autorizzate, a cura e spese dell'Appaltatore (compresi gli oneri di smaltimento), intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'art. 35 del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. 19 Aprile 2000, n. 145.

Art. 46 – Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'art. 2, comma 1 – lett. d), del Decreto del Ministero dell'Ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 47 – Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. E' altresì a carico e cura dell'Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (T.R.S.) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 186/2006 e s.m.i.
 - siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 185 e 186 del D.Lgs. n. 186/2006 e s.m.i. e di quanto ulteriormente disposto dall'art. 20, comma 10-sexies, della Legge 19 gennaio 2009, n. 2.
3. Sono infine a carico e cura dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 48 – Custodia del cantiere

1. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante. Nell'espletamento delle lavorazioni dovranno essere rispettate tutte le disposizioni riguardanti la normativa sulla tutela ambientale (emissioni in atmosfera, rumore, raccolta differenziata dei rifiuti, ecc.) di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Art. 49 – Cartello di cantiere

1. Nel cantiere dovrà essere installato, a cura e spese dell'impresa appaltatrice, e mantenuto durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, apposito cartello conforme, per colore, disegno e dati in esso contenuti, al modello sotto riportato indicato dalla Stazione Appaltante. Tanto il cartello quanto il sistema di sostegno dello stesso, dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. Le diciture saranno riportate con colori indelebili, ma modificabili integrabili ove occorra in relazione alle peculiarità delle singole opere. L'impianto sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità; realizzato nel rispetto delle norme contenute nel D.L.vo n. 285/1992 "Nuovo codice della strada" e del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.
2. Il cartello andrà collocato in sito ben visibile, concordato con la Stazione Appaltante, entro 10 (dieci) giorni dalla consegna dei lavori stessi.
3. Le dimensioni del cartello, qualora non concordate con la Stazione Appaltante, dovranno essere di almeno cm 100 di base e cm 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato di seguito:

COMUNE DI SEREGNO					
Area Lavori Pubblici - Servizio Pianificazione, Programmazione e Progettazione					
OPERA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MARZABOTTO OSPITANTE L'ASILO NIDO "AQUILONE - PNRR (MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILO NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1)					
Progetto	esecutivo	approvato	con	Determinazione	dirigenziale n. del

<p>ROGETTISTA: <i>2M+A Architettura & Ingegneria, Via Giardino n.24 Montalbano Elicona (ME)</i></p> <p>DIRETTORE DEI LAVORI: <i>2M+A Architettura & Ingegneria – Ing. Massimiliano Mobilia</i></p> <p>COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: <i>2M+A Architettura & Ingegneria – Arch. Gianluca Ardiri</i></p> <p>COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: <i>2M+A Architettura & Ingegneria – Arch. Gianluca Ardiri</i></p>
<p>IMPRESA ESECUTRICE:</p> <p>DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE:</p> <p>IMPRESE SUBAPPALTATRICI:</p>
<p>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: € 438.050,00</p> <p>ONERI PER LA SICUREZZA: € 21.900,00</p> <p>IMPORTO DEL CONTRATTO: € _____</p>
<p>INIZIO LAVORI: _____</p> <p>FINE LAVORI: _____</p>
<p>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: <i>Arch. Vera Lombardi</i></p>

Art. 50 – Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 8, della Legge n. 136 del 2010 e s.m.i., gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui all'art. 20 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati di cui al comma 1
 - b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale ad € 500,00, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il C.U.P. di cui all'art. 1, comma 4, del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi da 1 a 3 comporta la nullità di diritto del contratto; la violazione della prescrizione di cui al comma 4, comporta la nullità del contratto qualora reiterata per più di una volta.
6. l'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lett. a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declamatoria.

Art. 51 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore:
 - a) le spese relative alla registrazione del contratto in forma pubblica amministrativa (imposta di registro, imposta di bollo, diritti di segreteria e scritturazione) che si quantificano indicativamente in € 3.000,00.
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione degli interventi richiesti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione degli interventi.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del C.R.E.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. 19 Aprile 2000, n. 145.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il contratto è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 52 – Interesse Transfrontaliero

1. Considerato che l'importo a base di gara risulta essere inferiore alla soglia di interesse comunitario per i lavori e che il luogo di lavoro è confinato all'interno dei limiti geografici del Comune di Seregno e che le professionalità richieste sono ampiamente reperibili sul territorio nazionale, si ritiene che il contratto sotto-soglia in oggetto non abbia carattere transfrontaliero.